



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Assegno  
 mantenimento  
 figli  
 maggiorenni.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19551/2007

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

Cron. 1830

Rep.

Ud. 10/11/2010

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19551-2007 proposto da:

(C.F. BLNSRA82P57D548M),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

E' STATA DISPOSTA  
 D'UFFICIO LA  
 SEGUENTE  
 ANNOTAZIONE: IN  
 CASO DI DIFFUSIONE  
 OMETTERE LE  
 GENERALITA' E GLI  
 ALTRI DATI  
 IDENTIFICATIVI DI:  
 LANZIERI MAURIZIO  
 E' STATA DISPOSTA  
 D'UFFICIO LA  
 SEGUENTE  
 ANNOTAZIONE: IN  
 CASO DI DIFFUSIONE  
 OMETTERE LE  
 GENERALITA' E GLI  
 ALTRI DATI  
 IDENTIFICATIVI DI:  
 PORTALUPPI  
 BEATRICE

2010

- **ricorrente** -

2083

**contro**

- **intimato** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,

depositato il 12/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE  
SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato

per delega, che ha chiesto l'accoglimento  
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

*P*

### Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara con decreto del 21 febbraio 2006 ha modificato le condizioni della separazione personale tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, esonerando quest'ultimo dal contributo di € 436 mensili al mantenimento della figlia \_\_\_\_\_, ormai maggiorenne, perché ritenuta autosufficiente.

Il reclamo della \_\_\_\_\_ è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna con decreto del 12 luglio 2006, perché la figlia aveva già conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro; e soprattutto perché aveva contratto matrimonio perciò dimostrando di avere raggiunto piena indipendenza economica.

Per la cassazione del provvedimento \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria; mentre il \_\_\_\_\_ non ha spiegato difese.

### Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la \_\_\_\_\_, deducendo violazione degli art. 147, 148 e 155 cod. civ., censura il provvedimento impugnato per aver escluso l'obbligo della controparte di contribuire al mantenimento della figlia erroneamente ritenuta autosufficiente in mancanza di adeguata occupazione, in quanto la stessa: a) pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie, aveva preferito iscriversi alla facoltà di medicina invece di reperire un'occupazione attraverso il titolo ottenuto; b) aveva

*B*

contratto matrimonio con un giovane <sup>di Santo Domingo</sup> ~~percezionato~~ pur esso non indipendente perché ancora studente: senza considerare che le nozze non potevano essere equiparate alla raggiunta autosufficienza richiesta dalla legge.

Con il secondo, deducendo violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamenta che il decreto abbia violato il principio relativo all'onere della prova che nel caso poneva a carico del genitore non affidatario la dimostrazione, invece non fornita, che la figlia maggiorenne era divenuta autosufficiente.

3. Le censure sono fondate.

Pur non menzionando gli art. 147 e 155 cod. civ. espressamente i figli maggiorenni fra i destinatari dell'obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori, la prevalente dottrina e la giurisprudenza di legittimità dall'ampia formulazione di dette norme, nonché dal riscontro e conferma che le stesse trovano nell'art. 30 della Costituzione, trassero la regola che la relativa obbligazione non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura indipendentemente dall'età di costoro, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, fu sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo; ovvero con l'avviamento degli stessi ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per

f

quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962).

Questi principi furono estesi alla disciplina del divorzio introdotto dalla legge 898 del 1970, il cui art. 6 ha riprodotto in termini nuovamente generici -e senza alcun'altra specificazione- l'obbligo (anche) del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento dei figli.

4. La giurisprudenza successiva ha ulteriormente approfondito il regime dell' obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi: I) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile)

scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa; II) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.407/2007; 15756/2006; 8221/2006); III) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002). E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete

condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa; o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass.24498/2006); IV) Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne -per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro)- esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass.22477/2006;26259/2005;12477/2004).

Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art.155 <sup>quinto</sup> ~~quinto~~ cod.civ. introdotto dalla legge 54 del 2006, secondo cui "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".

5. Nel caso concreto costituiscono circostanze fattuali del tutto pacifiche e supposte dal provvedimento impugnato che la giovane ha ottenuto un titolo di laurea breve in scienze motorie; e che tuttavia non ha svolto successivamente alcuna attività lavorativa, ma è stata ammessa alla facoltà di medicina e chirurgia alla quale la stessa aspirava fin da giovane età, che attualmente

frequenta con profitto; perciò non avendo raggiunto ancora l'autosufficienza economica.

Nessuna di esse è stata del resto contestata dal  
, il quale non ha mai dubitato neppure del fatto che il titolo in questione non avesse ancora consentito alla figlia concrete possibilità di inserimento nel mercato del lavoro; non le ha addebitato colpe o inerzie per il protrarsi di tale situazione; e neppure ha mai posto in discussione l'intendimento della giovane di trarre profitto anche ai fini professionali del nuovo corso di laurea intrapreso. Ma ha chiesto (ed ottenuto) l'esonero dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per il solo fatto che aveva contratto matrimonio con un giovane studente originario della Repubblica dominicana, e dalla data del matrimonio stesso (maggio 2005).

Ritiene questa Corte che il principio anche di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione debba essere in questa sede ribadito, in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge.

*P*



Viene pertanto in risalto, ai fini che qui interessano, il matrimonio-rapporto che all'atto di celebrazione di norma effettivamente consegue, e che dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto, pur se convivente con quelli di origine di ciascuno dei coniugi, perciò autonomo, una volta che nel suo ambito questi ultimi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall'obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale costituente il necessario svolgimento di quell'impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze. Tant'è che l'art. 143, 3° comma cod. civ. enuncia espressamente il dovere di entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia "in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo" che dunque presuppone, attribuendo alla contribuzione una configurazione paritaria e reciproca che si identifica nell'obbligo di soddisfare le necessità della famiglia: intesa dunque come formazione sociale nuova ed autonoma.

Peraltro, nessuno di detti elementi è ravvisabile nella vicenda prospettata dalla ricorrente senza alcuna contestazione del \_\_\_\_\_, né accertamenti di contenuto diverso da parte dei giudici di merito, <sup>usi, da fare consistono a questi</sup> che la figlia, di giovanissima età, a seguito di una relazione sentimentale con il giovane suddetto ha contratto con lo stesso un primo matrimonio con rito civile in Santo Domingo nel febbraio

B

3

2004 ed uno successivo con rito canonico nel maggio 2005 in Italia, onde consentirne l'espatrio dalla Repubblica dominicana e la regolare permanenza nel territorio nazionale. Alla quale non è dunque seguito alcun mutamento sostanziale per la giovane che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre ed a frequentare il corso di laurea intrapreso; neppure in relazione allo stato coniugale acquisito, essendo il marito anch'egli studente, privo di mezzi economici ed iscritto all'istituto per perito elettrotecnico ITIS di Ferrara onde completare a sua volta il proprio ciclo di studi.

6. In tale peculiare situazione non è configurabile neppure la fattispecie più volte esaminata da questa Corte, del figlio maggiorenne tornato a vivere con uno dei genitori perché non più economicamente autosufficiente dopo esserlo stato in passato per aver svolto attività lavorativa o per altre cause (quali l'aver contratto matrimonio, poi fallito); bensì quella affatto diversa del figlio che non ha mai cessato di convivere con detto genitore pur dopo la maggiore età, e che malgrado il conseguimento di un titolo di studio universitario non ha potuto trarne utile profitto non per sua colpa o per sua scelta; e non ha nel caso raggiunto l'indipendenza economica neppure con la mera celebrazione del matrimonio, diretta nella specie a raggiungere la finalità di cui si è detto avanti: senza per

b

questo aver costituito una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente.

Pertanto il Collegio deve alla stessa applicare la consueta regola generale tratta dall'art.148 cod.civ. ed affermare che sul continua a gravare l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia non avendo egli fornito la dimostrazione che costei è divenuta autosufficiente (anche attraverso l'attività lavorativa del marito), ovvero che il mancato svolgimento di un'attività professionale dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di avvalersi del titolo conseguito.

Assorbito pertanto l'ultimo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; e poiché non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ respingendo le domande avanzate dal Blanzieri.

La novità delle questioni trattate induce la Corte a compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.


P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso ed <sup>indiana</sup> assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande del . Dichiaro interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.


Nel caso di diffusione omettere le generalità e gli altri  
dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2010.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

■ 26 GEN 2011

IL CANCELLIERE  
Alfonso Modafferi

